

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 11 novembre 2020

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Politiche dell'Unione europea (XIV) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente [Sergio BATTELLI](#). –
Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Agea.*

La seduta comincia alle 15.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.

C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

[Piero DE LUCA](#) (PD), *relatore sulla Legge di delegazione europea 2019-2020*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato il 29 ottobre 2020.

Rammenta preliminarmente che il disegno di legge di delegazione europea rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012 specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei. Ricorda, inoltre, che nell'ambito della cosiddetta «sessione comunitaria», disciplinata all'articolo 126-ter del Regolamento della Camera, la XIV Commissione esamina il disegno di legge in sede referente, mentre tutte le Commissioni permanenti dovranno esprimersi sul testo, per le parti di competenza, in sede consultiva.

Segnala che, a seguito delle numerose modifiche approvate presso l'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge consta di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'articolato contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.

Ricorda, inoltre, che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato modificato il

Titolo della legge in «Delegazione europea 2019-2020», al fine di inserirvi il riferimento all'anno in corso, e sono stati inseriti nove nuovi articoli, dal 21 al 29. Tali articoli riguardano l'uso delle informazioni finanziarie nelle indagini (articolo 21), la riduzione dell'incidenza dei prodotti di plastica nell'ambiente (articolo 22), la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE (articolo 23); la sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (articolo 24), la cartolarizzazione (articolo 25), l'emissione di obbligazioni garantite (articolo 26), la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (articolo 27), i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (articolo 28) e l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (articolo 29).

Inoltre, sono state inserite nell'Allegato A sei direttive, concernenti la vigilanza prudenziale, l'emissione di obbligazioni garantite, il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il sistema generale delle accise, gli obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per le piccole imprese. È stata, altresì, soppressa dal citato Allegato la direttiva relativa all'inclusione di alcune zone italiane nel territorio doganale dell'Unione, poiché già attuata dalla legge di bilancio 2020.

Ricorda, inoltre, che, a causa dell'emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19, le istituzioni dell'Unione europea hanno approvato alcune proposte legislative per differire i termini di trasposizione e/o attuazione di provvedimenti approvati in precedenza. In particolare, con riferimento agli atti di cui al disegno di legge di delegazione, sono stati approvati i seguenti atti: il regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha rinviato di un anno, al 26 maggio 2021, l'applicazione del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, il cui adeguamento alla normativa nazionale è disciplinato nell'articolo 15; la decisione (UE) 2020/2019 del Consiglio del 20 luglio 2020, che ha posticipato di sei mesi le date di recepimento e di applicazione di due direttive concernenti la normativa IVA applicabile alle vendite a distanza di beni. Inoltre, il regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato il regolamento (UE) 2019/876 (di cui all'articolo 10 del disegno di legge), al fine di inserirvi alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia da COVID-19. Segnala, infine, che è stata presentata una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)282).

Passando al contenuto dell'articolato, segnala che esso copre una serie materie eterogenee che spaziano sui seguenti temi: riordino della disciplina della fornitura dei servizi di media audiovisivi (articolo 3) e del diritto di autore (articoli 8 e 9); istituzione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (articolo 4); rafforzamento dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza (articolo 6); regolamentazione dei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare (articolo 7); promozione delle fonti di energia rinnovabili e regolamentazione del mercato elettrico (articoli 5, 12 e 19); regolamentazione del settore bancario e finanziario (articoli 10, 11 sui requisiti di solidità del settore bancario e sulla gestione delle crisi bancarie, articoli 13 e 16 e 24 sugli investitori finanziari, articolo 17 sui pagamenti transfrontalieri e sulle conversioni valutarie, articolo 25 sulle cartolarizzazioni, articolo 26 sulle obbligazioni garantite e articolo 27 sulla vigilanza e sui requisiti prudenziali per le imprese di investimento); sanità umana (articolo 15) e animale (articolo 14); cybersicurezza (articolo 18); previsione di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo di previdenza complementare (PEPP) (articolo 20); riduzione dell'uso della plastica monouso (articolo 22); rafforzamento della tutela dei soggetti segnalanti violazioni del diritto europeo (*whistleblowing*) (articolo 23); definizione dei criteri per individuare le navi cui si applicano i requisiti minimi di formazione del personale navigante (articolo 28); uso di

modalità telematiche per la costituzione di società a responsabilità limitata (articolo 29).

Più in dettaglio, l'articolo 1 reca, come di consueto, la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nel citato allegato A, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. La formulazione della norma è stata quest'anno integrata con il riferimento anche al rispetto dei criteri specifici di delega e con l'estensione della delega anche all'attuazione degli altri atti europei, come i regolamenti, indicati nell'articolato. Per quanto attiene ai termini, alle procedure, ai principi e ai criteri direttivi della delega, viene fatto rinvio, come di consueto, agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ricorda, in proposito, che, ai sensi dell'articolo 31 della legge 234, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Qualora la direttiva sia già scaduta, il termine della delega è di tre mesi, mentre se la direttiva non prevede alcun termine di recepimento, la delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Rammento, inoltre, che tra i principi e criteri direttivi generali di delega elencati nell'articolo 32, figurano la semplificazione dei procedimenti, il coordinamento con le discipline vigenti, il divieto di *gold plating* (livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive), del divieto di trattamento più sfavorevole dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati dell'UE, e della previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti.

Segnala come meritevole di attenzione la cosiddetta «clausola Covid», inserita al comma 1 nel corso dell'esame al Senato, secondo la quale, nell'adozione dei decreti legislativi, il Governo dovrà tenere altresì conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19.

La norma prevede, inoltre, che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari e che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Riguardo alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Inoltre, qualora in sede di conferimento della delega non sia possibile quantificare gli oneri finanziari, si può procedere in tal senso al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, al fine di non ritardare l'attuazione delle direttive.

L'articolo 2 prevede la consueta delega legislativa per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Ricorda, al riguardo, che può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, quindi trasposte con fonti secondarie e, come tali, inadeguate a istituire sanzioni penali, o anche di violazioni di regolamenti dell'Unione europea. La delega è conferita per gli atti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019-2020, per i quali non siano già previste sanzioni. Sugli schemi di decreto legislativo adottati in virtù della delega conferita è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, mediante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005). Segnala che la direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per il settore audiovisivo, compresi i servizi *on demand* e le piattaforme di condivisione video, rafforzando la tutela

dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio, promuovendo le produzioni europee e garantendo l'indipendenza dell'Autorità di regolamentazione del settore. Al riguardo, ricorda che la norma è stata modificata nel corso dell'esame al Senato, nell'ottica di una maggiore tutela dei minori dai contenuti potenzialmente nocivi presenti sulla rete Internet, contro l'utilizzo dei media per la diffusione di *fake news*, per contenere il livello sonoro delle comunicazioni commerciali e per adeguare le disposizioni sanzionatorie.

Più in dettaglio, tra i principi e criteri direttivi specifici individuati dalla norma, segnala: il riordino delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (lettera *a*)); un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori riguardo ai contenuti audiovisivi, con attribuzione dei relativi compiti, inclusi quelli di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore (lettera *b*)); la tutela dei consumatori di servizi di *media* audiovisivi anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, da affidare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (lettera *c*)); il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali, in accordo con le delibere dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni (lettera *f*). Segnala, inoltre, i seguenti criteri direttivi, a tutela dei minori: alla lettera *g*), la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possono arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale, incluso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo; alla lettera *h*), l'offerta, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, di informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandola ad una avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili; alla lettera *i*), la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché la previsione di idonee misure, anche di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, tese a ridurre l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari. Infine, alla lettera *n*) si prevede l'aggiornamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla citata direttiva, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.

L'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il Codice rifonda in un unico testo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni e stabilisce un quadro aggiornato della disciplina delle reti e dei servizi e i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione, in vista dello sviluppo delle nuove reti 5G ad altissima velocità. Tra gli specifici criteri di delega segnala, in particolare: il riordino delle disposizioni del vigente Codice delle comunicazioni elettroniche (lettera *a*)); l'assegnazione delle nuove competenze all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore, nonché ad altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico (lettera *b*)); l'introduzione di misure «di semplificazione» per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga «sia fisse che mobili» (lettera *c*)); il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili (lettera *c-bis*)); la definizione di un regime autorizzatorio per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'Internet delle cose, come il Low Power Wide Area (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi (lettera *c-ter*)); la revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni

elettroniche (lettera g)).

L'articolo 5 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Evidenzia che i principali principi e i criteri direttivi riguardano: una disciplina per l'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; la semplificazione delle procedure autorizzative; la disciplina dell'autoconsumo e dei sistemi di accumulo; l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili e dei meccanismi di sostegno ai combustibili alternativi nei trasporti; la promozione della mobilità sostenibile e dell'utilizzo dell'idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica. Le medesime tematiche sono trattate anche agli articoli 12 e 19, relativi rispettivamente alla disciplina del mercato interno dell'energia elettrica e alla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica. Più in dettaglio, tra gli specifici criteri di delega, segnala quelli inerenti: la tutela paesaggistica e l'utilizzo preferenziale di capannoni industriali e parcheggi ai fini dell'installazione degli impianti, tenendo altresì conto della disponibilità di infrastrutture di rete e della distribuzione della domanda; la semplificazione delle procedure abilitative, anche per la qualificazione degli installatori, e la loro attuazione secondo il principio della sussidiarietà verticale; la previsione di incentivi all'autoconsumo e alla costituzione delle «comunità di energia rinnovabile» (aventi lo scopo di offrire ai propri membri servizi energetici), fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema; la promozione dell'uso di sistemi di accumulo, compresi quelli per l'alimentazione dei veicoli elettrici; il sostegno alla ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti dai sistemi di accumulo dell'energia; la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse legnose; il sostegno alla trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, gli incentivi alla sostituzione di impianti obsoleti e all'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo; l'abrogazione del meccanismo dello scambio sul posto; la promozione dell'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare; lo sviluppo degli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine; lo sviluppo dei biocarburanti avanzati e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e idrogeno; l'esclusione, a partire dal 1° gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel con olio di palma o di soia; la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici e, infine, la semplificazione amministrativa per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

L'articolo 6 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, in materia di mercato interno, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci, garantendo alle medesime autorità l'indipendenza, le risorse e i poteri di esecuzione e sanzione necessari per affrontare efficacemente gli accordi e le pratiche delle società che limitano la concorrenza all'interno della propria giurisdizione. Tra i principi e criteri direttivi specifici, in particolare, segnala i seguenti: apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge n. 287/1990 (lettera a)); stabilire che i poteri investigativi e decisorii disciplinati dalla direttiva siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale (lettera b)); modificare la citata legge n. 287 del 1990 al fine di consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori (lettera c)); prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, entro i limiti edittali, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di

informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino (lettera *d*)); prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.

L'articolo 7 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, che introduce elementi di maggiore trasparenza, a beneficio della stessa filiera e dei consumatori finali. Tra i principi e criteri direttivi evidenzia in particolare quelli inerenti le autorità di vigilanza, ovvero, in dettaglio: la designazione dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale Autorità nazionale di contrasto deputata alla vigilanza sulle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli, sull'applicazione delle disposizioni in esame e sull'applicazione delle relative sanzioni (lettera *p*); la previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda, d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali, all'accertamento dei casi di pratiche commerciali sleali al di fuori dei casi previsti dalla direttiva in esame, assicurando la legittimazione ad agire in giudizio delle organizzazioni professionali (lettera *t*). Segnala che, proprio con riferimento a tali due criteri direttivi, nel parere reso il 20 ottobre 2020 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si fa presente che la previsione di due distinte autorità di contrasto delle violazioni – alla lettera *p*), l'ICQRF, per le violazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/633 e, alla lettera *t*), l'Autorità Garante per le violazioni «non incluse in tale perimetro» (che, a giudizio dell'Autorità, non sono sempre chiaramente identificabili), rischia di creare una notevole confusione, con possibili effetti negativi in termini di rapidità ed efficacia degli interventi. Pertanto, secondo l'Autorità, l'individuazione di un'unica autorità di contrasto appare costituire un'imprescindibile necessità al fine di evitare un rischio concreto di *bis in idem* nei confronti di eventuali comportamenti illeciti posti in essere dagli operatori del mercato. Il sopra citato parere si conclude con la richiesta, rivolta al legislatore, di «rivedere le proposte di attribuzione delle competenze in materia di applicazione della normativa in tema di rapporti commerciali e pratiche sleali nella filiera agroalimentare», designando la stessa Autorità garante come unica «autorità di contrasto» incaricata all'applicazione delle norme di cui alla citata direttiva (UE) 2019/633.

Segnala inoltre i seguenti ulteriori criteri di delega: la definizione più dettagliata dei principi di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza a cui occorre attenersi nelle transazioni commerciali in esame (lettera *b*); la previsione che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna (lettera *d*)); la previsione che il pagamento oltre i termini indicati dalla direttiva, inquadrato come pratica commerciale vietata, si applichi alle pubbliche amministrazioni, in particolare a quelle scolastiche e sanitarie, o, quantomeno, si applichi il divieto di pagamento entro un termine superiore a sessanta giorni già previsto a legislazione vigente (lettera *f*); la previsione di meccanismi di mediazione o di risoluzione delle controversie alternativa alla denuncia (lettera *l*)).

L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme sull'esercizio del diritto d'autore e diritti connessi, volte a promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi *online* accessori a determinati tipi di programmi radiotelevisivi, nonché l'agevolazione della ritrasmissione di determinati programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, effettuata da soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha emesso la trasmissione iniziale. A tal fine, la direttiva  provvede a estendere il principio del «paese d'origine» ai

servizi *online* accessori, nonché a introdurre l'obbligo di gestione collettiva per i diritti di ritrasmissione. Più in dettaglio, specifica che i principi e criteri direttivi prevedono: la definizione in modo restrittivo dei «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui alla direttiva, in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla nozione di «produzione interna» (lettera *a*)); l'individuazione dei requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie, tenendo anche in considerazione i requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore (lettera *b*)).

L'articolo 9 contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, a tutela del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, tra i quali segnala i seguenti: disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l'accesso legale e dei requisiti dei soggetti coinvolti (lettera *b*)); prevedere che – nel caso di utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione – trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo altresì in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni (lettera *h*)); definire un profilo di responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione online di contenuti, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi»: si fa riferimento alla previsione secondo la quale tali soggetti, qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino, tra l'altro, di aver compiuto i massimi sforzi, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, per ottenere un'autorizzazione e per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti (lettera *n*)); stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio, da parte di un autore o di un artista (interprete o esecutore) del diritto di revoca, totale o parziale, della concessione in licenza o del trasferimento in esclusiva dei propri diritti per un'opera o altri materiali protetti, nell'ipotesi di mancato sfruttamento dell'opera o di altri materiali protetti (lettera *q*)).

L'articolo 10 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive* – CRD), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation* – CRR), che insieme definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative. Tra i principali criteri specifici di delega, indicati al comma 1, segnala l'individuazione della Banca d'Italia quale autorità competente (lettera *b*), la definizione di criteri di esenzione degli enti piccoli e non complessi (lettera *c*), l'attribuzione alla Banca d'Italia della facoltà di applicare fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni garantite da ipoteche immobiliari (lettera *d*), la definizione di profili sanzionatori (lettera *e*), l'estensione dell'ambito di esercizio del potere dell'autorità di vigilanza di rimuovere il revisore dei conti che agisca in violazione dei propri compiti (lettera *f*), un rafforzamento delle prassi di vigilanza in materia di acquisizione, in via indiretta e tramite patti sociali, di partecipazioni rilevanti (lettera *e*). Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 detta i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution*

Directive – BRRD) in materia di capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014 (*Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR*), che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione. Ricordo che le citate direttive BRRD e SRMR definiscono un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie. I principi di delega prevedono il recepimento delle citate direttive nell'ambito del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) (D.Lgs. n.385/1993) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) (D.Lgs. n.58/1998), tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e della necessaria coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea nelle materie della vigilanza bancaria, della gestione delle crisi, dei profili sanzionatori e della tutela di depositanti e investitori al dettaglio.

Segnala in particolare tre criteri di delega (lettere *d*), *e*) ed *f*) del primo comma), volti ad offrire maggior tutela a depositanti e investitori nelle situazioni di crisi bancaria: la lettera *d*) del comma 1, delega il Governo ad avvalersi della facoltà di tutelare i titolari di depositi anche prima dell'avvio formale di una procedura di risoluzione bancaria, in caso sia concessa all'ente creditizio a rischio di dissesto la sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna. Si prevede in particolare la possibilità di garantire che i titolari dei depositi ammissibili agli schemi di garanzia (indipendentemente dal fatto che superino o meno la soglia di copertura stabilita dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE) abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato dei propri depositi. La lettera *e*) del comma 1, al fine di assicurare la tutela degli investitori al dettaglio, delega il Governo ad avvalersi, anche prevedendo opportune forme di coordinamento con la CONSOB, delle facoltà di limitare la commercializzazione degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette ad opzioni di salvataggio interno (*bail-in*) in grado di determinarne la svalutazione o la conversione in capitale. Infine la lettera *f*) delega il Governo ad avvalersi della facoltà di imporre alle società italiane bancarie capogruppo l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari di una clausola che riconosca l'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti, rispettivamente, dagli articoli 69,70 e 71 direttiva 2014/59/UE.

L'articolo 12 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in coordinamento con quelle per la promozione delle fonti rinnovabili. Sottolinea in particolare, che la direttiva ha l'obiettivo di promuovere l'accesso ai mercati dell'energia elettrica, lo sviluppo dell'autoconsumo e la diffusione dei sistemi di accumulo, tra cui quelli di ricarica dei veicoli elettrici. Osserva che l'attuazione della direttiva è strettamente connessa con gli articoli 5 e 19 del disegno di legge in esame, concernenti la medesima materia. Più in dettaglio, segnala che alle lettere da *a*) a *d*) del comma 1 sono definiti i criteri di delega volti all'armonizzazione della disciplina dei mercati elettrici con quella inerente la promozione delle fonti rinnovabili, di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II, il cui recepimento è oggetto dell'articolo 5 del disegno di legge in esame).

In proposito specifica che i criteri di delega prevedono una disciplina armonizzata e semplificata in materia di: *a*) comunità energetiche dei cittadini, previste dall'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/944; *b*) autoconsumo, sistemi di distribuzione chiusi e linee dirette, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico e di un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete; *c*) i sistemi di accumulo della produzione da fonti rinnovabili non programmabili, ai fini degli obiettivi del Piano nazionale integrato per

l'energia e il clima (PNIEC). Altri criteri di delega prevedono l'aggiornamento del quadro normativo in materia di protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica; lo sviluppo del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita; l'adozione con cadenza biennale del piano di sviluppo e sicurezza della rete di trasmissione nazionale; l'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi; l'aggiornamento della disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione; la definizione di profili sanzionatori fino al 10% del fatturato annuo; la previsione di una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la parte di componenti fisse delle fatture; la previsione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di *smart grids* per predire adeguatamente la domanda di energia.

L'articolo 13 indica i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/1156, volti ad apportare modifiche al TUF al fine di facilitare la vendita e la gestione transfrontaliera dei fondi d'investimento e favorire la creazione di un mercato unico dei fondi di investimento. In dettaglio, indica tra i criteri di delega: l'attribuzione dei poteri di vigilanza, per la direttiva e il regolamento in esame, alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze; l'introduzione di modifiche alla disciplina dell'attività transfrontaliera in caso di apertura di succursali di società di gestione del risparmio, di società di gestione UE e di Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE; modifiche in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) UE e fondi di investimento alternativi (FIA); una disciplina della fase di pre-commercializzazione dei FIA, al fine di permettere ai gestori di svolgere ricerche di mercato in un potenziale Stato ospitante. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, in materia di malattie animali trasmissibili. Il regolamento fornisce un quadro giuridico generale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea composta da circa 50 atti normativi. Similmente, si prevede a livello nazionale il riordino, alla luce del regolamento, della materia della sanità animale, attualmente disciplinata in maniera disorganica. Tra i criteri di delega segnala: l'attribuzione al Ministero della salute di compiti di coordinamento delle autorità competenti regionali e locali (la giurisprudenza costituzionale riconduce la prevenzione, la sorveglianza e l'eradicazione delle malattie animali e la profilassi internazionale nella competenza legislativa esclusiva dello Stato); la definizione di misure di emergenza in caso di malattia emergente, anche con possibilità di prevedere, in casi di particolare pericolo, un piano di emergenza di eradicazione; il riordino e la connessione tra banche dati (anagrafi zootecniche, sistemi informativi del Ministero della salute ed i sistemi informativi delle regioni e province autonome); l'utilizzo della ricetta elettronica veterinaria (REV) come strumento per acquisire dati e informazioni sulle somministrazioni di medicinali; la definizione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis*, di incentivi per gli operatori che sviluppino buone prassi di allevamento; la previsione di attività di formazione periodica per gli operatori e i professionisti degli animali; la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, nonché di misure restrittive al commercio di animali, tra cui la fauna selvatica ed esotica e le specie protette.

L'articolo 15 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/745, concernente i dispositivi medici – come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, che ne ha differito i termini di decorrenza al fine di fronteggiare l'emergenza COVID19 –, e al regolamento 2017/746, concernente i

dispositivi medico diagnostici in vitro. La normativa è finalizzata a rendere disponibili dispositivi sicuri, efficaci e innovativi, in grado di apportare benefici alla salute dei cittadini. Tra gli specifici criteri di delega, segnala in particolare: la definizione delle informazioni che fabbricanti, distributori e utilizzatori devono fornire al Ministero della salute; il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa relativi ai dispositivi medici; la revisione dell'apparato sanzionatorio, con agevolazioni in caso di violazioni commesse da microimprese; l'individuazione delle modalità di tracciabilità del singolo dispositivo medico, attraverso il riordino e la connessione delle banche dati; l'aumento dell'efficienza dei procedimenti di acquisto; l'adeguamento delle attività dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici; l'adeguamento delle modalità di trattamento dei dati personali sensibili; l'introduzione, ai fini del finanziamento del sistema di governo dei dispositivi medici, dell'obbligo di corresponsione, da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato – al netto dell'IVA – derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

L'articolo 16 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, relativo ai fondi europei per il *venture capital* e per l'imprenditoria sociale, al fine di rafforzare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. In dettaglio, tra i criteri di delega previsti al comma 2, segnala l'introduzione di modifiche al TUF al fine: di attribuire i poteri di vigilanza alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze; di prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi (FIA) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE, di gestire e commercializzare fondi europei per il *venture capital* e i fondi europei per l'imprenditoria sociale, in modo da permettere alle imprese in cerca di investimenti l'accesso ai finanziamenti offerti da una gamma più vasta e più differenziata di fondi; di disciplinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e dell'Unione europea; di disciplinare il regime sanzionatorio. Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 17 fornisce la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/518, relativo alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e sulle conversioni valutarie. In particolare segnala che si prevede la definizione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi sulle commissioni valutarie, limitandone l'applicabilità ai casi carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia.

L'articolo 18 fornisce la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/881, relativo all'Agenzia dell'UE per la cybersicurezza (ENISA). La normativa prevede un riordino del quadro nazionale sulla certificazione della sicurezza informatica. In particolare specifica che si prevede che il Ministero dello sviluppo economico sia designato quale «autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza», con compiti di certificazione, di controllo della conformità dei prodotti, di rilascio e di revoca dei certificati europei. Si prevede inoltre la definizione del sistema delle sanzioni applicabili.

L'articolo 19 prevede la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e al regolamento (UE) 2109/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica. Ricorda che, come già accennato, l'attuazione di questi due regolamenti è strettamente connessa con gli articoli 5 e 12 del disegno di legge, concernenti la medesima materia. Tra i criteri di dettaglio segnala: il graduale superamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN); la semplificazione della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia, volta a tenere conto delle esigenze di flessibilità e di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda; la semplificazione in materia di esenzione dall'accesso ai terzi per i nuovi interconnettori; l'attribuzione all'ARERA delle competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di

generazione non basato su regole di mercato; definizione dei profili sanzionatori.

L'articolo 20 fornisce la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/1238, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), un prodotto pensionistico individuale di previdenza complementare ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea. Il regolamento richiede l'individuazione delle autorità nazionali competenti e la disciplina di determinati aspetti inerenti le caratteristiche specifiche del prodotto.

In particolare, segnala che i criteri di delega prevedono che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sia individuata come autorità competente per gli adempimenti procedurali e per la pubblicazione sul proprio sito del regolamento PEPP. Per le competenze ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento è prevista una ripartizione tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Si prevede inoltre che sia disposto un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari, con la possibilità di privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione; Si prevede inoltre la possibilità di imporre ai fornitori di PEPP l'obbligo di fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento PEPP, in modo da permettere la confrontabilità con i prodotti nazionali di previdenza complementare. Si prevede inoltre la possibilità di determinare le condizioni relative alla fase di accumulo e di decumulo del sotto-conto nazionale del PEPP; si prevede inoltre l'obbligo della forma scritta per la richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP; la definizione di un limite per le commissioni e gli oneri di trasferimento; la definizione di una disciplina sanzionatoria.

L'articolo 21, introdotto dal Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio. Tra i criteri di delega, segnala in particolare quelli volti a: circoscrivere l'accesso alle informazioni sui conti bancari e alle altre informazioni finanziarie ai soli casi in cui esse siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al codice antimafia; indicare nell'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, l'autorità abilitata ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari e nell'autorità giudiziaria, nonché ad indicare negli ufficiali di polizia giudiziaria delegati le autorità abilitate a richiedere informazioni o analisi finanziarie alla Unità di informazione finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia. Le norme inoltre prevedono che l'adozione dei decreti legislativi avvenga previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e in condizioni di neutralità finanziaria.

L'articolo 22, introdotto dal Senato, reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Tra i principi e criteri direttivi specifici segnala quelli riguardanti: la riduzione del consumo dei prodotti monouso; la transizione verso un'economia circolare; l'impulso all'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, anche attraverso la loro messa a disposizione a favore del consumatore finale, previa opportuna definizione delle loro caratteristiche tecniche; la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei prodotti di plastica monouso (salvo quella biodegradabile); la sensibilizzazione dei consumatori sull'esigenza di ridurre i rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini; l'inclusione di bicchieri di plastica tra i prodotti monouso; la previsione di una disciplina sanzionatoria con devoluzione dei proventi al potenziamento delle attività di controllo. Si prevede inoltre soppressione, contestuale all'esercizio della delega, dell'attuale disciplina inerente i prodotti monouso in plastica, basata prevalentemente sull'adozione di iniziative di carattere ecologico da parte dei produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal

1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023. Dal punto di vista finanziario, in caso di insufficiente dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, si prevede che l'esercizio della delega sia successivo al reperimento delle risorse necessarie alla sua copertura.

L'articolo 23 introdotto dal Senato, reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. *whistleblowing*), al fine di valorizzare e dare uniformità a normative nazionali sul tema, attualmente assai eterogenee o frammentarie. Tra i principi e criteri direttivi specifici evidenzia: la tutela dei segnalanti che siano venuti a conoscenza delle violazioni nell'ambito di un contesto lavorativo sia pubblico che privato; la modifica e il coordinamento delle disposizioni vigenti, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; l'esercizio dell'opzione (di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937) che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

L'articolo 24 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il «rischio di sostenibilità» è riferito alla sensibilità del valore dell'investimento all'ipotesi del verificarsi di eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di *governance*. Evidenzia che l'obiettivo del regolamento è quello di rafforzare la protezione per gli investitori finali e migliorare l'informativa a loro destinata, anche nel caso di acquisti transfrontalieri. Specifica che la norma si limita a richiamare i consueti principi e criteri generali previsti dalla L. n. 234/2012 e a prevedere la clausola di invarianza finanziaria. Ricorda peraltro, che il regolamento in oggetto impone in particolare ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari obblighi di trasparenza in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità, nonché l'obbligo di agire nel migliore interesse degli investitori finali e di assicurare l'esercizio di un'adeguata diligenza dovuta prima di effettuare l'investimento.

L'articolo 25 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/20. Tra i principi e i criteri direttivi evidenzia l'individuazione delle seguenti autorità competenti, ciascuna per le proprie attribuzioni: la Banca d'Italia, la COVIP, la CONSOB e l'IVASS, con possibilità di demandare loro la definizione di una disciplina secondaria, poteri di vigilanza, cooperazione e scambio di informazioni con le corrispondenti autorità europee, nonché compiti di coordinamento operativo. Segnala inoltre il criterio di coordinamento delle sanzioni previste dal regolamento oggetto di recepimento con quelle previste dalla normativa vigente, con definizione di minimi edittali. È infine previsto il criterio di invarianza finanziaria.

L'articolo 26 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Tra i principi e i criteri direttivi segnala l'individuazione della Banca d'Italia quale autorità competente, con poteri di vigilanza e possibilità di definire una disciplina secondaria; la previsione di una disciplina delle sanzioni amministrative; l'obbligo di prevedere che l'aggregato di copertura comprenda in ogni momento una riserva di liquidità (ovvero attività liquide sufficienti a coprire i pagamenti del programma

di obbligazioni garantite per i successivi 180 giorni); la possibilità di consentire l'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili sulla base di elementi di attivazione precisati nei termini e condizioni contrattuali (non a discrezione dell'ente creditizio emittente); la possibilità per l'autorità di vigilanza di ridurre al di sotto del 5 per cento l'eccesso di garanzia richiesto (ovvero il margine richiesto di eccedenza delle garanzie rispetto al valore nominale delle obbligazioni garantite); il coordinamento delle disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di PMI con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee. È inoltre prevista la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 27 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento. Tra i principi e i criteri direttivi segnala in particolare: la definizione, per le imprese di investimento assimilabili a istituti di credito, di una normativa di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi analoga a quella del quadro normativo armonizzato dell'Unione bancaria (ad esempio in materia di requisiti di capitalizzazione, meccanismi di sorveglianza e risoluzione delle crisi), demandando alla Banca d'Italia, in coordinamento con la CONSOB, la decisione sull'applicazione di parte di tale normativa anche alle imprese di investimento non assimilabili a istituti di credito. Si conferma inoltre la Banca d'Italia quale autorità competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalità in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento, nonché, in coordinamento con la CONSOB, a definire una normativa secondaria per le imprese di Paesi terzi che prestano in Italia servizi e attività di investimento, nonché a esercitare il potere sanzionatorio. È inoltre prevista la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 28 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tra i principi e i criteri direttivi segnala la definizione – sulla base dei criteri adottati dagli altri paesi membri, in modo da non penalizzare la gente di mare – dei concetti di «acque protette» e di «acque adiacenti a quelle protette», al fine di individuare le navi che navigano anche al di fuori di tali zone marittime, a cui si applica la citata direttiva sui requisiti minimi di formazione del personale navigante.

L'articolo 29 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, relativa all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Tra i principi e i criteri direttivi segnala l'impegno a consentire la forma telematica per la costituzione di società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata, aventi sede in Italia e capitale versato mediante conferimenti in danaro. È inoltre prevista la clausola di invarianza finanziaria.

[Angela IANARO](#) (M5S), *relatrice sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019, che è oggetto di esame congiunto con il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020.

Rammenta che l'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disciplina il contenuto proprio della relazione consuntiva e la sua presentazione da parte del Governo. La relazione dovrebbe fornire elementi di informazione e di valutazione su una serie di tematiche riguardanti gli sviluppi del processo di integrazione europea, la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali,

l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, nonché il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere. Si tratta, pertanto, del principale strumento per una verifica ex post dell'attività svolta dal Governo nei vari ambiti e della condotta assunta nelle sedi decisionali europee, nel quadro di una costante interlocuzione e di un raccordo con il Parlamento su tali temi.

Segnala preliminarmente che la relazione consuntiva per il 2019 è stata trasmessa al Parlamento il 18 maggio 2020, in ritardo rispetto al termine del 28 febbraio previsto dal citato comma 2 dell'articolo 13. Fa presente l'importanza di assicurare il rispetto dei tempi di presentazione del documento, al fine di rendere più efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno di riferimento.

La relazione consuntiva per il 2019, analogamente alle precedenti, è articolata in quattro parti e in cinque allegati. Rileva pertanto che essa presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative, relativamente agli strumenti di partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Evidenzia che la prima parte della relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, caratterizzate in primo luogo dal rinnovo delle principali istituzioni europee, in connessione con l'avvio del nuovo ciclo 2019-2024, e dall'entrata in operatività della nuova ripartizione dei seggi del Parlamento europeo, a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, che comporta per l'Italia un aumento dei seggi da 73 a 76. La relazione contiene elementi di informazione sull'attività svolta dal Governo nel settore della «migliore regolamentazione» (*better regulation*), anche attraverso la partecipazione alla piattaforma REFIT nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), recentemente sostituita dalla piattaforma *Fit for Europe*. Il documento dà conto, inoltre, della posizione del Governo italiano in favore dello svolgimento della Conferenza sul futuro dell'Europa, posizione che è stata successivamente esplicitata nel *non paper*, approvato dal Comitato Interministeriale Affari Europei il 14 febbraio 2020. La relazione segnala poi le principali determinazioni adottate nel 2019 nell'ambito delle procedure del «semestre europeo» e sul fronte della *governance* macroeconomica.

La seconda parte, che rappresenta la parte più consistente della relazione, è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni.

Fa presente che la maggior parte delle politiche è stata interessata dall'adozione non solo di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia, ma anche di iniziative in attuazione dei nuovi orientamenti strategici della Commissione europea. La crisi pandemica ha, inoltre, comportato una revisione degli orientamenti di carattere strategico e ha influito sull'andamento dei principali negoziati in corso, primo fra tutti quello sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP).

Sottolinea che il nuovo bilancio, che sarà integrato dall'associato programma Next Generation EU (NGEU) per contrastare gli effetti economici e sociali della COVID-19 e per promuovere la ripresa dell'Europa sulla base della trasformazione verde e digitale dell'economia, avrà un impatto trasversale su tutte le politiche. In molte parti del documento, infatti, si riporta l'andamento dei negoziati nel 2019 sul QFP.

Illustra quindi la parte terza, che riguarda l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, evidenzia l'avanzamento finanziario, misurato in termini di rapporto percentuale tra spesa certificata al 31 dicembre 2019 e risorse programmate nell'ambito degli obiettivi tematici (OT). La relazione, inoltre, fornisce elementi di informazione sul conseguimento dei target per i programmi operativi regionali e nazionali

evidenziando, al 31 dicembre 2019, un livello di spesa complessiva certificata pari al 28,5 per cento del totale delle risorse programmate (pari a 53,2 miliardi di euro) per i 51 Programmi operativi cofinanziati dal FESR e dal FSE del ciclo di programmazione 2014-2020.

Segnala che la parte quarta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee, tra cui l'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), che sta svolgendo un ruolo di regia nel negoziato sul QFP e nella definizione del Piano per la ripresa e la resilienza.

Aggiunge inoltre che la relazione riporta i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del c.d. meccanismo di informazione qualificata.

Sottolinea altresì che la relazione fornisce elementi di informazione sul contenzioso. Al 31 dicembre 2019, risultavano aperte a carico dell'Italia 77 procedure di infrazione (66 per violazione del diritto dell'Unione e 11 per mancato recepimento di direttive). Osserva che, rispetto al 31 dicembre 2018, le procedure a carico dell'Italia sono aumentate di 7 unità (6 per violazione del diritto UE e una per mancato recepimento), confermando il trend in crescita dal 2017 in avanti.

Completano il documento una serie di allegati, che, in conformità con la normativa di riferimento, recano: l'elenco delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo tenutesi nel 2019; l'evidenziazione dei flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia con la situazione degli accreditati registrati al 31 dicembre 2019 e degli interventi, in termini di impegni e pagamenti, alla data del 31 ottobre 2019 per la programmazione 2014-2020; i provvedimenti adottati nel 2019 in attuazione delle direttive europee.

Il documento, infine, dà conto, in una tabella analitica, dei seguiti ai documenti finali approvati nel 2019 dalle competenti commissioni della Camera e dal Senato in esito all'esame di atti europei. Segnala che la relazione non prende in considerazione gli atti di indirizzo approvati dal Parlamento in occasione dello svolgimento delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese in vista dei Consigli europei, che pure contribuiscono alla definizione degli orientamenti su specifiche questioni in corso di negoziazione.

La Sottosegretaria [Laura AGEA](#) si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 3 dicembre 2020

XVIII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Politiche dell'Unione europea (XIV) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

*Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del presidente [Sergio BATTELLI](#). –
Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Agea.*

La seduta comincia alle 13.40.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).**

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 novembre scorso il relatore, Piero De Luca, ha svolto la relazione introduttiva.

Segnala quindi che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Esteri, Difesa (favorevole con osservazione), Bilancio, Finanze, Cultura (favorevole con osservazioni), Ambiente, Trasporti, Lavoro, Affari sociali e Agricoltura, mentre al momento non è ancora pervenuta la relazione della X Commissione attività produttive che risulta convocata sul punto nella giornata odierna.

Ricorda, inoltre, che giovedì 26 novembre è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e che sono pervenute 88 proposte emendative che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (vedi allegato). Al riguardo, rammenta che il Regolamento della Camera reca una disciplina speciale per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge europea e di delegazione europea. In particolare, l'articolo 126-*ter*, comma 4, del Regolamento prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarino inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente: nella specie, il rinvio deve intendersi effettuato all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

Alla luce del vaglio di ammissibilità effettuato, segnala che non risultano emendamenti ed articoli aggiuntivi inammissibili. Pertanto, le proposte emendative saranno trasmesse alle Commissioni competenti per il merito ai fini dell'espressione del prescritto parere e saranno successivamente poste in votazione presso la XIV Commissione esclusivamente quelle che avranno ricevuto un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 novembre scorso, la relatrice, Angela Iannaro, ha svolto la relazione introduttiva, senza che vi siano stati interventi.

Segnala che sull'atto sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Esteri, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Lavoro, Affari sociali e Agricoltura.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 17 dicembre 2020

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Politiche dell'Unione europea (XIV) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente [Sergio BATTELLI](#). –
Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Agea.*

La seduta comincia alle 13.10.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.**

C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2020.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 novembre scorso il relatore, Piero De Luca, ha svolto la relazione introduttiva. L'esame è poi proseguito il 3 dicembre scorso. Ricorda inoltre che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli di tutte le Commissioni di merito. In particolare, le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Esteri, e Difesa hanno trasmesso delle relazioni favorevoli con un'osservazione; le Commissioni Bilancio, Finanze e Cultura hanno trasmesso delle relazioni favorevoli con osservazioni, mentre le Commissioni Ambiente, Trasporti, Lavoro, Attività produttive, Affari sociali e Agricoltura hanno trasmesso delle relazioni favorevoli. Sono pervenuti altresì il parere, con osservazioni, del Comitato per la legislazione e il parere, favorevole con una condizione, della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Segnala poi che la deputata Daniela Ruffino ha aggiunto la sua firma agli emendamenti 5.8, 22.2, 22.4, 22.7 e all'articolo aggiuntivo 29.01.

Comunica infine che tutte le Commissioni di merito hanno espresso parere contrario sugli emendamenti e articoli aggiuntivi di loro competenza presentati presso la XIV Commissione e che pertanto le proposte emendative non saranno poste in votazione.

La Commissione, preso atto che non vi sono richieste di intervento, delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato, nonché di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2020.

[Angela IANARO](#) (M5S), *relatrice*, illustra la relazione per l'Assemblea da lei predisposta (*vedi allegato 2*).

[Emanuela ROSSINI](#) (MISTO-MIN.LING.) osserva che nel corso del 2019 l'Italia ha vissuto una svolta importante, con una nuova maggioranza e l'adozione di un nuovo indirizzo di politica europea, come evidenziato nella seconda parte della Relazione consuntiva. Rileva inoltre come sia mutato in particolare l'indirizzo politico sul tema delle politiche migratorie, che sono state nuovamente inquadrare nell'ambito della politica europea e ricondotte al necessario rispetto degli obblighi internazionali.

[Alessandro GIGLIO VIGNA](#) (LEGA) osserva come discutere, alla fine del 2020, di Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 costituisca un mero esercizio di retorica. Si sofferma poi brevemente su alcuni temi, la cui importanza è stata a più riprese evidenziata dal suo gruppo, tra cui in primo luogo la necessità di addivenire ad una riforma del regolamento di Dublino, esigenza avvertita in particolare dai Paesi europei dell'area mediterranea, che registrano crescenti difficoltà nel farsi carico dell'impatto derivante dai flussi migratori.

Richiama, inoltre, il tema della *Brexit*, da un lato rimarcando l'esigenza che il Governo italiano tuteli adeguatamente gli interessi della comunità italiana in Gran Bretagna, dall'altro rilevando al contempo, con riferimento alla questione dello Stato di diritto, come una politica europea che imponesse sanzioni a carico di Paesi membri che non si allineino al pensiero dominante a Bruxelles rischierebbe di indurre tali Paesi a seguire l'esempio della *Brexit*.

Formula infine l'auspicio di addivenire in futuro ad Unione europea che dia meno peso alla burocrazia e maggiore rappresentanza ai popoli europei, anche mediante un rapporto più diretto delle regioni e delle grandi municipalità con le istituzioni europee.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.25.